

COMUNE DI GUALDO

STATUTO

Approvato con delibera conciliare n. 38 dei 10 ottobre 1991.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Gualdo è l'ente locale che rappresenta la comunità residente nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori della Costituzione.

Art. 2 Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

2. E' titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

4. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;

b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;

c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;

d) la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei boschi e dei pascoli, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze e delle associazioni agrarie comunque denominate;

e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

f) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggior efficienza ed utilità sociale degli stessi;

g) la promozione di forme di unione con i Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;

h) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

i) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

l) l'effettività dei diritti allo studio e alla cultura;

m) la valorizzazione e la promozione della funzione sociale dello sport, anche attraverso la realizzazione delle strutture necessarie;

n) la valorizzazione di tutte le associazioni che contribuiscono al progresso civile, culturale, sociale ed economico della collettività.

5. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 4 Sede

1. Il Municipio, sede comunale, è sito in viale Vittorio Veneto n. 4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la suddetta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 5 Territorio

1. Il territorio comunale ha una superficie di Km² 22.1 1 ed è delimitato dai Comuni di S. Angelo in Pontano, di Penna S. Giovanni, di Sarnano, di S. Ginesio e di Amandola.

2. Nel territorio comunale sono presenti le seguenti contrade storicamente riconosciute dalla comunità: Bartolotti, Castello, Contro, Fanelli, Marchesi, Massignano, Morrone, Picacchi, Scarchi, Tomassucci, Valle, Zazza.

Art. 6 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7 Legge fondamentale

1 - Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla legge fondamentale è sempre riferito alla legge 8.6.1990 n. 142.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Elezione - Composizione - Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggiore numero di suffragi e in caso di parità il più anziano di età.

Art. 9 Convalida dei Consiglieri comunali

1. Il Consiglio convalida i consiglieri eletti su proposta del consigliere anziano, sentiti i capigruppo consiliari. Sulla suddetta proposta, da depositare almeno 48 ore prima della seduta nella segreteria comunale, il segretario comunale dovrà esprimere il parere di legittimità.

Art. 10 Funzionamento

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per la elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento,
3. il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art.32, lettera n) della legge fondamentale, è sufficiente la maggioranza relativa, in caso di parità si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa attraverso il capogruppo, che hanno riportato maggiori voti. Mancando la designazione, alla stessa provvede il Sindaco, scegliendo il candidato nel gruppo di minoranza.
4. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
6. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro membri. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
7. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
8. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento in cui, su comunicazione di questi, il Consiglio ne prende atto nella prima riunione. Se il Sindaco o il Consiglio non provvedono, il dimissionario o chiunque ne abbia interesse può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni, attivando, la procedura dell'art.48 della legge fondamentale. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto.
9. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 11 Poteri di indirizzo

1. Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo mediante l'assunzione, fra gli altri:

- degli atti indicati nell'articolo 32, 29 comma, della legge fondamentale;
- degli atti che determinano le finalità e gli indirizzi da attuare dalle istituzioni, giuste le previsioni di cui al 6!2 commadell'art.23 della legge stessa;
- dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al 39 comma dell'art.36 della legge predetta;
- dell'atto contenente i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, come richiesto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241;
- dell'atto attinente all'uso esterno dei gonfaloni, previsto dal precedente art. 6;
- degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.

Art. 12 Poteri di controllo politico-amministrativo

1 - Il Consiglio esercita il potere di controllo politico amministrativo mediante:

- a) la richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di delibere della Giunta, come previsto dall'art.45 della legge fondamentale.
 - b) l'utilizzo dell'attività di collaborazione dei Revisore dei Conto e dei referto dello stesso in caso di gravi irregolarità.
 - c) l'esame dei conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui al 7° comma dell'art. 55 della legge fondamentale.
2. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale sono depositate in copia, a cura del segretario comunale, in apposito locale a disposizione dei consiglieri per la consultazione.

Art. 13 Sessioni del Consiglio

1 . Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie Per un totale minimo di sei volte l'anno.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

- entro la data stabilita per l'approvazione dei conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- entro la data stabilita per l'assestamento di bilancio.

3. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio.

4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto. di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art.15 Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La 1 proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 16 Elezioni del Sindaco e della Giunta

- 1 - Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio, alla prima adunanza, subito dopo la convalida e l'eventuale surrogazione dei consiglieri.
2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente il programma da attuare, la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4. Il documento programmatico viene depositato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura di uno dei consiglieri che lo ha sottoscritto, presso l'ufficio del segretario comunale che ne rilascia ricevuta. Qualora il Consiglio non risulti convocato, copia del documento programmatico è consegnata, entro 24 ore, al consigliere anziano, affinché convochi il Consiglio entro 10 giorni e comunque in tempi utili per il rispetto delle scadenze fissate dall'articolo 34 della legge fondamentale.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto a norma della legge dello Stato.
6. La convocazione dei Consigli comunali per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
7. Le adunanze di cui ai commi precedenti, ivi compresa quella per la convalida degli eletti, sono presiedute dal consigliere anziano.
8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
9. Le dimissioni o la cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta.
10. La Giunta e il Sindaco rimangono in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

Art. 17 Composizione e Presidenza della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.
4. Può essere eletto assessore n. 1 cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per essere eletto consigliere comunale. La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum., che documenti la esperienza di amministrazione e/o direzione del candidato.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dell'assessore extraconsiliare prima della votazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta. Per lo scopo alla lista degli assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti.
6. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipa alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui è relatore.
7. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottando.

Art. 18 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 19 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni, da componente della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per le conseguenti determinazioni.
2. Per la revoca e relative sostituzioni anche per altra causa si procede con votazione palese.

Art. 20 Assessore anziano

1. I nominativi dei candidati alla carica di assessore si intendono sempre disposti nella lista di cui all'art.16 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima.
2. All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale del Governo.

Art. 21 Il Sindaco organo comunale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Convoca e presiede il Consiglio, spedendo tempestivamente gli inviti.
3. Convoca e presiede la Giunta distribuendo gli affari alla stessa sottoposti fra gli assessori perché relazionino in coerenza con le deleghe rilasciate.
4. Fissa gli argomenti nell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio e della Giunta.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Impartisce le direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli organi di governo, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse.
6. Rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi di nuova istituzione di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'art.25 della legge fondamentale. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto dal Sindaco fra i consiglieri. Tale scelta viene data immediata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione è rispettata

anche nel caso di revoca della delega, che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato, qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona all'incombenza.

7. Rappresenta in giudizio il Comune, sia esso attore o convenuto.

8. Esercita davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

9. Vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale.

10. Emanando le ordinanze in conformità alla legge ed ai regolamenti.

11. Sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta nella successiva riunione.

12. Provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive e generali degli utenti.

13. Provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal 59 comma dell'art.36 della legge fondamentale per garantire le nomine di competenza conciliare.

14. Firma gli atti amministrativi esterni espressamente demandatigli dalle leggi e quelli aventi contenuto discrezionale e gli atti generali.

15. Emanando i regolamenti.

16. Stipula i contratti del Comune, quando sia richiesto dall'amministrazione il rogito del segretario comunale.

17. Riceve le proposte, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste dei consiglieri, da sottoporre al Consiglio, nonché riceve le dimissioni dei consiglieri.

18. Riceve le istanze, petizioni e proposte dei cittadini per l'esercizio del diritto di partecipazione, curandone la sottoposizione agli organi competenti e la tempestiva risposta.

19. Propone al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca, su sua iniziativa, di assessori e/o la loro sostituzione se dimissionari o cessati dell'ufficio per altra causa.

20. Fa pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni, perché il Consiglio comunale eserciti le competenze attribuitegli dalla legge.

21. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organi comunali e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti.

22. Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore delegato; adotta i provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale.

23. Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Consiglio comunale, provvede al rilascio dei pareri nelle diverse materie di competenza comunale, quando gli stessi siano conformi a relazioni tecniche degli uffici che ne costituiscono il presupposto legittimante.

24. Provvede alla nomina dei messi comunali.

25. Convoca i comizi per i referendum consultivi.

26. Irroga le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina.

27. Esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'art.36 della legge fondamentale, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune.

Art. 22 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. IL Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel 12 comma dell'art. 38 della legge fondamentale, alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 23 Delegati del Sindaco

1 - Il Sindaco, con proprio provvedimento, può nominare un assessore con delega generale a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Non sono delegabili le funzioni di cui all'art.38, 22 comma, della legge fondamentale, concernenti l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suoi provvedimenti, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni delegate agli assessori tutte le volte che, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio .

Art. 24 Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva apportata con le modalità, le condizioni e gli effetti di cui all'art.37 della legge fondamentale.

2. Nel caso di inosservanza da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale al fine di discutere, con priorità su qualsiasi argomento già all'ordine del giorno, la mozione di sfiducia non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, il segretario comunale riferisce al Prefetto, il quale attiva i poteri sostitutivi previsti dal 49 comma dell'art.36 della legge fondamentale.

3. I componenti della Giunta oggetto della mozione di sfiducia possono essere rieletti quali componenti della nuova Giunta. Anche il Sindaco può essere rieletto.

CAPO III ADUNANZE

Art. 25 Contrasto di interessi

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasce l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legittima l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 26 Diserzione

1. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art. 27 Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti.
2. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.
3. Tutti gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al 19 comma diventano oggetto delle successive sedute in prima convocazione.

Art. 28 Sostituzione del segretario

1. Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme contenute nell'art.279 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, o sia assente od impedito. È sostituito da chi ne ha la funzione.
2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.
3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.

Art. 29 Disciplina delle adunanze

1. Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendolo risultare a verbale.
3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 30 Votazioni

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.
2. Votano per appello nominare quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti, su richiesta di un suo membro.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
4. Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.
5. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto.

CAPO IV DELIBERAZIONI

Art. 31 Pareri obbligatori

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge fondamentale.
2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto
3. Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello del segretario, gli atti relativi a:
- la convalida degli eletti;

- l'elezione della Giunta;
- le dimissioni o la revoca dell'assessore e la contemporanea sua sostituzione;
- la nomina e la revoca degli amministratori delle istituzioni;
- la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti;
- la mozione di sfiducia costruttiva;
- gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.

Art. 32 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

1. Sono tenuti all'espressione dei pareri di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
2. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile, il quale deriva da valutazioni:
 - di capienza, nella disponibilità del capitolo specifico,
 - della spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri contabili;
 - della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa; - di conformità alle norme fiscali;
 - di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

Art. 33 Responsabili dei servizi

1. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è il soggetto che, dotato di licenza di scuola media superiore o equipollente, ha, anche di fatto, la responsabilità e direzione di un servizio.

Art. 34 Conflitto di interessi nei pareri

1. In osservanza all'articolo 279 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, articolo la cui vigenza è stata confermata dall'art.64 lett. c) della legge fondamentale, il segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione dei pareri, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune e le sue istituzioni, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o dei coniugi o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio.
4. Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile, si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 53 della legge fondamentale ed il segretario provvede nei limiti delle sue competenze, dando espressamente atto della situazione creatasi.
5. Nel caso in cui non esiste il vicesegretario, il segretario dichiara nella proposta la sua astensione dal parere, motivando anche circa l'assenza del sostituto.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 35 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente il Comune favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 36 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per discutere proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 37 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 38 Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di 30 giorni.
2. Le associazioni possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco, che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 39 Azione referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta per determinazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o quando lo richiedano un numero di elettori non inferiore al 25%.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità dei referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 40 Disciplina del referendum

- 1 - Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali.
2. Con apposita deliberazione, prima dell'indizione dei referendum, il Consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme per il suo corretto svolgimento.

Art. 41 Effetti del referendum consultivo

- 1 - Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto e se si è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 42 Difensore Civico

- 1 - Per l'istituzione del difensore civico il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Comunità Montana, al fine di realizzare un servizio associato con un unico difensore intercomunale.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 43 Albo Pretorio

- 1 - E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al Pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 44 Gestione dei Servizi Pubblici

- 1 - Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.
2. Appositi regolamenti disciplinano le forme di gestione prescelta.

Art. 45 Gestione dei servizi di competenza statale

1 - Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale:

- a) servizi di stato civile;
- b) servizi di anagrafe;
- c) servizi elettorali;
- d) servizi di leva militare;
- e) servizi di statistica;
- f) le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge ai Comuni.

2. Il Sindaco o chi esercita le funzioni sovrintende, ai sensi dell'art.38 della legge fondamentale, all'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente da parte della specifica articolazione organizzativa.

3. La sovrintendenza concerne l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a garantire la precisa attuazione delle norme previste nelle materie dei servizi di competenza statale e nella rimozione di ogni ostacolo al raggiungimento di tale fine.

4. Per lo svolgimento delle funzioni quale Ufficiale di Governo, il Sindaco si avvale dei responsabili e del personale dei servizi appositamente costituiti.

5. La formulazione dei regolamenti previsti dall'art.51 della legge fondamentale tiene conto delle funzioni e competenze del Comune, nonché dei servizi di competenza statale gestiti dal Comune.

6. I servizi di competenza statale gestiti dal comune vi sono espletati da una articolazione organizzativa secondo il regolamento organico.

7. Il Sindaco ha competenza certificativa generale per quanto possa risultare agli atti degli uffici comunali o accertabile documentalmente dal personale dipendente del Comune, tenuta presente anche la legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda la possibilità di accesso alla documentazione conservata presso altre amministrazioni, salvo che nelle materie per le quali ciò sia escluso dal regolamento di cui all'art.7, 32 comma della legge fondamentale e dai decreti e regolamenti di cui all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il Sindaco esercita la funzione di cui al comma precedente mediante atto di incarico al responsabile dell'ufficio anagrafe e al personale dipendente.

9. L'incarico dura fino a quando non viene revocato, con analogo atto motivato, restando ininfluente che muoia il soggetto che assolve alla funzione di Sindaco. L'atto di revoca è notificato all'incaricato, il quale cessa dalle funzioni attribuitegli il giorno successivo all'avvenuta notifica,

10. Salvo quanto previsto dai commi precedenti e da norme di legge o di regolamento delle materie indicate negli articoli 10 e 38 della legge fondamentale, il Sindaco può attribuire incarico alla sottoscrizione di altri atti e documenti al responsabile dell'ufficio anagrafe e al personale dipendente nelle materie e funzioni che egli esercita quale Ufficiale di Governo.

Art. 46 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia,

4. Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o debba acquisire nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco può indire una conferenza di servizi di tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie, secondo le modalità previste dall'art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO V ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 47 Regolamento per la disciplina dell'attività

1 - Il Comune esercita l'attività contrattuale attraverso il regolamento per la disciplina dei contratti,

TITOLO VI PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 48 Demanio e patrimonio

1 - Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

Art. 49 Servizio economale

1 - Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art. 50 Revisore del conto - Controllo di gestione

1 - Apposito regolamento disciplina la collaborazione dei revisore con il Consiglio e l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze dei revisore.

2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E Di COOPERAZIONE ACCORDI Di PROGRAMMA

Art. 51 Convenzioni

1 - Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 52 Accordi di programma

1 - Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 53 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 - Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 54 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali ed è collocato in aree di attività nel rispetto del successivo art.55.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 55 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1 - Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 56 Commissione di disciplina

1 - E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 57 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58 Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente, assolve alla funzione di direzione e di coordinamento degli uffici e dei servizi comunali; è il capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare l'unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e degli atti di indirizzo degli organi comunali: emana direttive ed ordini, autorizza missioni, prestazioni di lavoro straordinario, permessi e congedi del personale; adotta i provvedimenti temporanei di mobilità interna, adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, proponendo i provvedimenti disciplinari più gravi agli organi competenti; esercita il potere sostitutivo nei casi di inerzia e di inefficienza.
3. Svolge le funzioni di gestione amministrativa attraverso l'emanazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, quando abbiano contenuto vincolato e costituiscano esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari di atti, programmi e interventi, ed in particolare provvede a:
 - a) sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
 - b) presiedere le commissioni di gara e di concorso e curare l'espletamento delle relative procedure;
 - c) predisporre proposte di programmi e la loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
 - d) stipulare i contratti deliberati dalla Giunta e dal Consiglio, quando non svolga funzione di ufficiale rogante;
 - e) curare l'attuazione di tutti i provvedimenti servendosi degli uffici e dei servizi comunali;

f) rilasciare le certificazioni, le notizie e i documenti ai cittadini e ai consiglieri comunali nel rispetto del regolamento e fatte salve le competenze del Sindaco.

4. Esercita le attribuzioni consultive ed organizzative demandategli dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti generali dell'amministrazione ed in particolare:

- a) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
- b) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione; su incarico della Giunta partecipa a commissioni di studio e di lavoro anche esterne al Comune;
- c) formula il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e svolge funzioni di consulenza tecnico giuridica sulle questioni sollevate in seno agli organi ai quali partecipa;
- d) cura l'invio delle deliberazioni dovute al capigruppo ed al Prefetto; riceve le designazioni dei capigruppo consiliari, nonché l'atto di dimissioni del Sindaco;
- e) riceve la mozione programmatica di cui all'articolo 16, comma 49, la mozione di sfiducia di cui all'art. 24, rilasciandone ricevuta;
- f) invia le deliberazioni al controllo;
- g) attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti;
- h) dichiara la decadenza delle deliberazioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 60 Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 61 Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello della disciplina dell'attività contrattuale, sono deliberati entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.